

¹ Dipartimento di Scienze Zootecniche, Facoltà di Medicina Veterinaria, Università degli Studi di Torino

² Dipartimento di Patologia Animale, Facoltà di Medicina Veterinaria, Università degli Studi di Torino

RIFLESSIONI SULL'ORDINANZA
DEL MINISTERO DELLA SANITÀ
"TUTELA DELL'INCOLUMITÀ
PUBBLICA DALL'AGGRESSIONE
DI CANI"
PUBBLICATA SULLA GAZZETTA
UFFICIALE N. 23 DEL 28
GENNAIO 2008

Al momento dell'uscita della Rivista potrebbero essere state introdotte norme nuove che invalidano la presente ordinanza, che da subito ha ingenerato numerose critiche. Tuttavia, abbiamo ritenuto utile pubblicare ugualmente l'articolo che dà spunto ad interessanti considerazioni.

SUMMARY

This article is a commentary of the ministerial decree about dog aggressiveness and the importance of Veterinary behaviourist in re-education of dangerous animals.

Key Words: *aggressiveness, dogs, legislation, re-education*

PREMESSA

La recente Ordinanza del Ministero della Sanità "Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani" del 14/01/2008, offre alcuni spunti critici di riflessione anche in rapporto alla relativa breve vita legislativa (1 anno) dell'Ordinanza in questione ed alle recenti luttuose aggressioni canine.

CONSIDERAZIONI

Suscita perplessità come un'Ordinanza, rivolta nello specifico al fenomeno delle morsicature canine, contempi tematiche che poco hanno da spartire con l'aggressività animale.

In particolare si fa riferimento all'art. 1, comma 1, dove si legge che "sono vietati [...] gli interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un cane, o finalizzati ad altri scopi non curativi, in particolare:

i) il taglio della coda; fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute dalla F.C.I. con caudotomia prevista dallo standard, sino all'emanazione di una legge di divieto generale specifica in materia. Il taglio della coda, ove consentito, deve essere eseguito da un medico veterinario entro la prima settimana di vita;

ii) il taglio delle orecchie;

iii) la recisione delle corde vocali".

Tali divieti, ad esclusione del taglio delle corde vocali, erano per altro già stati adottati in precedenza da diversi Regolamenti Comunali, ad esempio quello della Città di Torino; l'estensione di tali divieti al territorio nazionale potrebbe venire a porsi pertanto come una logica ratificazione nazionale a quello che già molti Regolamenti Comunali avevano espresso.

Le due motivazioni che hanno spinto il Ministero della Salute a modificare la precedente Ordinanza Turco sulle aggressioni canine sono state inserite nell'incipit della successiva Ordinanza Sirchia che recita testualmente:

"- Considerato che il taglio della coda dei cani se eseguito precocemente da un medico veterinario non comporta eccessive sofferenze dell'animale, si posso-

no parzialmente accogliere le richieste rappresentate dell'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI) per una deroga al divieto di cui all'art. 1, comma 1, lettera e), punto i) dell'ordinanza 12 dicembre 2006, sino all'emanazione di una legge di divieto generale specifica in materia;

Tenuto conto delle motivazioni avanzate dallo stesso E.N.C.I. circa il mantenimento della variabilità genetica, la deroga al divieto riguarda esclusivamente le razze canine riconosciute dalla FCI con caudotomia prevista dallo standard" (Tab.1).

Da precisare come gli interventi chirurgici in questione possano comunque essere praticati qualora siano "curativi necessari per ragioni di medicina veterinaria", così come si legge all'art. 1, comma 2.

La scelta di effettuare o meno la caudotomia/conchectomia dovrebbe essere affidata alla decisione del singolo Medico Veterinario il quale, in base alle proprie convinzioni etiche, decide se effettuare o meno gli interventi in questione.

Sfugge agli occhi degli scriventi quale possa essere la linea d'unione che correli la caudotomia, o la conchectomia, all'aggressività canina; sarebbe stato più opportuno infatti approfondire la tematica della classificazione e rieducazione dei cani morsicatori, demandate alle A.S.L., così come si legge all'art. 5, nonché ogni ulteriore prescrizione e misura atta a "controllare o limitare il rischio di morsicature" (art. 5, comma 3, lettera d); nel contempo però compare il coinvolgimento del Sindaco nel portare a termine il compito. Si porrebbe a questo punto un interessante questione su come i Servizi Veterinari delle ASL in collaborazione con i Sindaci possano rieducare i cani morsicatori, in quanto la "rieducazione" rappresenta il culmine di un lungo iter specialistico, come ben sanno i cultori della medicina comportamentale, non certamente improvvisabile ne tantomeno appreso dalla mera lettura di libri dedicati. La rieducazione per essere efficace deve essere effettuata da Medici Veterinari cultori della Medicina Comportamentale, magari titolati da un Master, che sappiano anche valutare i casi "irrecuperabili" e destinabili conseguentemente all'eutanasia. In assenza di uno staff di Medici Veterinari Comportamentalisti, meglio se organizzati in un Consultorio, si potrebbe correre il rischio di intraprendere una strada tortuosa e densa di insidie, non ultima delle quali, l'assoluta inutilità del percorso seguito.

Da notare infine come la scappatoia legale, ovvero degli "interventi curativi necessari", potrebbe venire invocata molto più frequentemente di quanto accada nella realtà, alzando improvvisamente la media delle

malformazioni congenite od acquisite a carico del padiglione auricolare o della coda.

Una recente notizia, ovvero la denuncia di un allevatore che si recava nella Repubblica di San Marino per far "tagliare la coda ai cani di razza Corso tramite veterinari compiacenti" ("Professione Veterinaria", n. 8/2008, pag 14), potrebbe evidenziare un problema che certamente verrà a porsi. Si ricordi infatti come la Repubblica di San Marino rientri nei paesi dell'Unione Europea e pertanto i Medici Veterinari di San Marino possono, a loro discrezione, effettuare i famigerati "interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un cane, o finalizzati ad altri scopi non curativi", effettuando ad esempio la caudotomia anche a razze di cani dove lo standard F.C.I. prevede invece la coda non tagliata.

Si osserverà forse in futuro un aumento di interventi chirurgici medico-veterinario di ordine estetico nella Repubblica di San Marino o nello Stato del Vaticano?

E nel caso, in base a quale criterio potranno essere sanzionati i proprietari/allevatori di cani al rientro nell'Unione Europea con l'animale al seguito, considerato che nell'UE è vietato l'intervento ma non l'importazione di cani già sottoposti a chirurgia?

CONCLUSIONI

L'Ordinanza Turco, al pari delle analoghe Ordinanze precedenti, rimarca l'associazione tra le razze di cani e la loro scontata aggressività, senza curarsi di analizzare, magari con l'ausilio di Medici Veterinari Comportamentalisti, i molteplici fattori che intervengono negli episodi di morsicature canine. Assodato il principio che, a parità di tendenza aggressiva, il morso di un cane di grossa mole somatica è più deleterio di un morso di un cane toy, non si è fatto null'altro che demonizzare alcune razze canine, molte delle quali scarsamente presenti nella nostra penisola.

Da segnalare infine come nella stesura della Ordinanza Turco il legislatore non pare essersi avvalso della collaborazione di alcun Medico Veterinario specialista nella Clinica delle malattie comportamentali, ovvero l'unica categoria professionale che si occupa da sempre della salute degli animali e della loro interazione con l'uomo, pur analizzando una situazione di sicura pertinenza medico-veterinaria.

Come ultima considerazione sarebbe auspicabile una Legge riguardante i cani morsicatori che, redatta con l'ausilio di Medici Veterinari esperti del settore, possa definire con esattezza le modalità operative e gli

interventi da eseguire, demandando la caudotomia e la conchectomia alle scelte del singolo Medico Veterinario.

BIBLIOGRAFIA

1. Ordinanza del Ministero della Sanità:
Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani.
Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2008.

Tabella 1

ELENCO DELLE RAZZE CANINE RICONOSCIUTE DALLA F.C.I. CON CAUDOTOMIA PREVISTA DALLO STANDARD

GRUPPO 1°

- *Cani da pastore e bovani (esclusi bovani svizzeri)*

Schipperke
Cane da pastore catalano
Cane da pastore dei Pirenei a pelo lungo
Cane da pastore dei Pirenei a faccia rasa
Bobtail
Mudi
Cane da pastore di Vallée
Cane da pastore croato
Pastore Australiano
Bovaro delle Fiandre
Bovaro delle Ardenne
Cão Fila de São Miguel

GRUPPO 2°

- *Cani di tipo Pinscher e Schnauzer, Molossoidi e cani bovani svizzeri*

Dobermann
Terrier nero russo
Mastino napoletano
Cane Corso Italiano
Cane da pastore dell'Asia Centrale

GRUPPO 3°

- *Terrier*

Deutscher Jagdterrier
Airedale Terrier
Fox Terrier a pelo liscio
Fox Terrier a pelo ruvido
Lakeland Terrier
Welsh Terrier
Irish Glen of Imaal Terrier
Irish Terrier
Irish Soft Coated Wheaten Terrier

Parson Russell Terrier
Terrier Brasileiro
Australian Terrier
Norfolk Terrier
Norwich Terrier
Sealyham Terrier
Terrier Giapponese
Jack Russel Terrier
Australian Silky Terrier
Yorkshire Terrier

GRUPPO 7°

- *Cani da ferma*

Cane da ferma tedesco a pelo corto
Cane da ferma tedesco a pelo duro
Pudelpointer
Cane da ferma tedesco a pelo ruvido
Bracco di Burgos
Bracco d'Ariège
Bracco d'Auvergne
Bracco del Bourbonnais
Bracco francese tipo Gascogne (taglia grande)
Bracco francese tipo Pirenei (taglia piccola)
Bracco italiano
Bracco ungherese a pelo forte
Bracco ungherese a pelo corto
Bracco portoghese
Epagneul breton
Epagneul de Pont-Audemer
Griffone a pelo duro
Spinone italiano
Cane da ferma boemo a pelo ruvido
Cane da ferma slovacco a pelo duro

GRUPPO 8°

- *Cani da riporto - Cani da cerca - Cani da acqua*

Spaniel tedesco
Clumber Spaniel
Cocker Spaniel
Field Spaniel
Sussex Spaniel
Springer Spaniel inglese
Welsh Springer Spaniel
Cocker Americano

GRUPPO 9°

- *Cani da compagnia*

Barboni
Griffone belga
Griffone di Bruxelles
Piccolo Brabantino